



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

15037 - 25

Sent. n. sez. 259/2025

UP - 06/02/2025

R.G.N. 34545/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

GM


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 luglio 2019 la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza resa in data 21 novembre 2017 dal G.U.P. del Tribunale di Cagliari con rito abbreviato, per quanto qui di interesse, confermava la condanna nei confronti degli appellanti Pietro MEREU e Salvatore SANNA, mentre riduceva la pena inflitta a Vittorio FOGU a anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione.

2. Avverso la suddetta decisione ricorrono per cassazione Pietro MEREU, Salvatore SANNA e Vittorio FOGU, a mezzo dei rispettivi difensori, formulando diversi motivi di ricorso per i quali chiedono l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso di Salvatore SANNA consta di quattordici distinti motivi.

Con il primo motivo eccepisce ai sensi dell'articolo 606 comma 1, lettera B) ed E) cod. proc. pen. la violazione degli articoli 8, 12, 16, 51 comma 3-*bis*, 328, 125 e 546 cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata e l'ordinanza emessa in data 31 ottobre 2018, erroneamente confermato la competenza territoriale in capo al Tribunale di Cagliari in luogo di quello di Sassari. In particolare, la difesa rileva che il collegamento probatorio consistente nella medesima attività intercettiva, fonte di prova sia in relazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti, sia in relazione all'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati contro il patrimonio e la parziale identità soggettiva degli indagati, non consentivano alcuna operatività della deroga prevista dall'articolo 328 cod. proc. pen.; infatti nel presente procedimento Salvatore Sanna è stato giudicato col rito abbreviato per reati diversi da quelli di competenza della Procura distrettuale ex art. 51-comma 3-*bis* cod. proc. pen, ossia il delitto dell'articolo 74, d.P.R. n. 309/90, contestato al capo 38) ad altri coimputati. Risulterebbe, pertanto, evidente come nel caso di specie la contestazione di cui all'articolo 74 citato non potesse avere alcuna *vis attrattiva* nei confronti di fattispecie penali distinte e non intersecanti, non avvinte da alcuna delle ragioni di connessione di cui all'articolo 12 cod. proc. pen.; l'inesistenza di qualsiasi connessione tra il reato di cui all'articolo 74, d.P.R. n. 309/90, e i reati contestati al ricorrente non consentiva il mutamento di competenza in favore del G.U.P. di Cagliari, posto che l'asserito collegamento probatorio se, in astratto, potrebbe giustificare nella fase processuale una riunione dei processi ai sensi dell'articolo 17 cod. proc. pen., non può certo avere alcun effetto sulla competenza ex articolo 16 cod. proc. pen., non rientrando tra le ipotesi



di connessione di cui al citato articolo 12, come sarebbe, anche, confermato interpretativamente dall'articolo 371, comma 3, cod. proc. pen.

3.1. Con il secondo motivo lamenta in relazione all'articolo 606, comma 1 lett. B), E) e D) cod. proc. pen., la violazione degli articoli 603, 125, 546 e 190 cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata e l'ordinanza emessa in data 31 ottobre 2018 rigettato parzialmente la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e, comunque, omesso di assumere prove decisive, deducendo, altresì, la mancanza e/o illogicità manifesta della motivazione. In particolare, osserva che la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria probatoria avente ad oggetto la ricostruzione temporale del tragitto intercorrente tra il luogo della rapina di cui al capo 16) dell'imputazione e l'abitazione di Salvatore Sanna in Orune, omettendo totalmente di fornire le ragioni di tale decisione. La decisività del contributo istruttorio richiesto in sede di appello risiederebbe nel fatto che tale prova avrebbe consentito di ricostruire, con accettabile precisione, l'orario in cui terminò la rapina di cui al capo 16), nonché, i tempi di percorrenza tra il chilometro 156 della strada statale n.131 (luogo della rapina) e l'abitazione del ricorrente in Orune, al fine di dimostrare come fosse incompatibile con le tempistiche dei predetti spostamenti la presenza di Sanna sul luogo della rapina e poi nella stessa mattina presso la sua abitazione. In ogni caso, lamenta il totale difetto di motivazione, nella misura in cui, in considerazione dell'assoluta decisività e rilevanza delle richieste istruttorie oggetto dell'istanza, la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare le ragioni della ritenuta non necessità della richiesta rinnovazione dibattimentale ai fini della decisione.

3.2. Con il terzo motivo eccepisce ex art. 606, comma 1, lettera C), cod. proc. pen. la violazione degli articoli 266 e 267 codice di rito e 13, d.l. n. 152/1991 perché la sentenza impugnata non ha dichiarato l'inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche e di quelle tra presenti di cui al R.I.T. num. 1344/15, successive al quindicesimo giorno dall'inizio dell'esecuzione delle operazioni. In particolare, evidenzia che la durata delle operazioni di intercettazione in questione non avrebbe dovuto superare il termine ordinario di quindici giorni, eventualmente prorogabile sempre per la stessa durata temporale, poiché il provvedimento autorizzativo non conteneva alcun riferimento alla deroga della disciplina ordinaria prevista dall'articolo 13 del d.l. n.152/1991, che non risulterebbe neppure richiamato nel corpo dell'atto di autorizzazione e nella parte dispositiva, salvo la mera indicazione del dato normativo nell'intestazione del provvedimento. Del resto, le intercettazioni sono state espressamente autorizzate in relazione a fattispecie di reato per così dire ordinarie, non rientranti tra quelle previste dal regime derogatorio di cui al citato

articolo 13. L'espunzione di tali intercettazioni dagli atti processuali, avrebbe, dunque, inciso in maniera decisiva sulle motivazioni delle sentenze di merito in ordine a numerosi capi di imputazioni indicati puntualmente nel motivo di ricorso.

3.3. Con il quarto motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera B), C) ed E) cod. proc. pen. la violazione degli articoli 24, 111 Cost., 178, 180 e 185, cod. proc. pen., in relazione alla mancata osservanza da parte della sentenza impugnata delle norme stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità patologica derivante dalla violazione del diritto di difesa; in particolare, con riguardo al diritto dell'imputato di accedere e ottenere copia di tutte le registrazioni delle intercettazioni e delle relative trascrizioni che dovevano ritenersi, ex art. 442, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., inserite tra gli atti di indagine contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, codice di rito, utilizzato per il giudizio abbreviato, nonché lamenta la mancanza di motivazione circa i già menzionati rilievi difensivi. Il ricorrente osserva che risulterebbe dall'ordinanza e dalla sentenza impugnata il fatto che la difesa aveva richiesto all'ufficio del pubblico ministero copia di tutte le conversazioni captate e delle relative trascrizioni, anche sommarie, in quanto non erano materialmente presenti nel fascicolo. La lesione del diritto di difesa, si sarebbe, quindi, verificata nel corso del rito speciale, allorquando è stato limitato il diritto dell'imputato di accedere e ottenere copia delle registrazioni e delle trascrizioni che dovevano essere inseriti, ex art. 442, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., tra gli atti di indagine contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, cod. proc. pen., utilizzato per il giudizio abbreviato. L'assenza nel fascicolo processuale del suddetto materiale probatorio renderebbe, pertanto, inutilizzabili le prove raccolte mediante le intercettazioni.

3.4. Con il quinto motivo lamenta ex art. 606 comma 1 lettera B), C) ed E) cod. proc. pen., la violazione degli articoli 110, 628, 605, 624, 625, 635, cod. pen., 10, 12, 14, legge n. 497/74, nonché 191, 125, 441, 546 e 533 cod. proc. pen per avere la sentenza impugnata confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente in ordine i capi di imputazione dal numero 16) al n. 22), nonostante l'inutilizzabilità dell'attività investigativa posta in essere nel corso del giudizio finalizzata ad accertare la presenza dell'imputato sul luogo del delitto, nonché per la mancanza e/o illogicità della motivazione. In particolare, evidenzia che il pubblico ministero all'udienza del 10 luglio 2017 produceva a sorpresa un'annotazione di P.G. del 7 aprile 2017 contenente l'attività integrativa di indagine eseguita dopo l'ammissione dell'imputato al rito abbreviato e, pertanto, nuova e diversa rispetto agli atti di indagine esistenti nel fascicolo processuale al momento della scelta del rito, ragion per cui veniva eccepita con l'atto di gravame l'inutilizzabilità sia di tale attività

integrativa eseguita senza contraddittorio dopo l'ammissione del giudizio allo stato degli atti e acquisita in violazione del parametro di cui all'articolo 441, comma 5, cod. proc. pen., sia della deposizione dell'assistente di polizia giudiziaria Fele, sentito proprio su quella attività di indagine, in quanto lesiva del diritto della difesa al contraddittorio nella formazione della prova. Trattasi, peraltro, di attività tecnica esplorativa eseguita da parte della polizia giudiziaria fuori dal giudizio e senza contraddittorio, del tutto assimilabile ad un vero e proprio esperimento giudiziale, da svolgersi necessariamente in contraddittorio al fine di garantire il rispetto delle rigorose condizioni poste a presidio della genuinità dell'accertamento. In assenza di un formale provvedimento del giudice ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., tale atto non poteva essere utilizzato e per l'effetto, anche la connessa testimonianza dell'assistente di P.G. Fele disposta dal G.U.P.

3.5. Con il sesto motivo eccepisce il vizio della motivazione sempre in ordine ai capi di imputazione dal numero 16) al n. 22), in particolare, laddove i giudici di merito hanno considerato possibile conciliare la partecipazione di Sanna alla rapina di Bonorva con la sua presenza a Orune sulla base della già citata annotazione di servizio del 7 aprile 2017, circostanza che, invece, risulterebbe incompatibile in forza delle molteplici informazioni segnalate dalla difesa, che non sono state oggetto di specifica motivazione da parte della sentenza, che avrebbe, inoltre, omesso di considerare le diverse conclusioni a cui era giunto il consulente tecnico della difesa.

3.6. Con il settimo motivo deduce il vizio della motivazione e il travisamento della prova sempre in ordine i capi di imputazione dal numero 16) al n. 22); in particolare, laddove i giudici di merito avrebbero omesso di considerare le informazioni probatorie acquisite a seguito delle integrazioni disposte ex art. 603 cod. proc. pen. le quali assumerebbero rilevanza decisiva in relazione all'alibi dedotto dal ricorrente, in quanto le conversazioni indicate nel motivo di ricorso dimostrerebbero in modo decisivo che il Sanna non poteva aver partecipato alla rapina, essendo emerso che questi ignorava alcune peculiari circostanze (ad esempio che il denaro oggetto della rapina medesima fosse stato macchiato o meno dal dispositivo antifurto, ovvero che l'automobile utilizzata per la rapina fosse della figlia del conoscente Paolo Brundone), dimostrando, quindi, che egli era all'oscuro della pianificazione della rapina. Vi sarebbe, inoltre, il travisamento della prova laddove la sentenza impugnata sarebbe incorsa nell'errore di percezione relativamente alla conversazione intercettata n.13741 che conterrebbe le indicazioni di Toreddu come partecipe alla rapina, nonostante non esista nel processo nessun'altra informazione per indentificare in questo caso Toreddu con la

persona del ricorrente, tenuto, peraltro, conto che Salvatore Sanna non era l'unico a cui era stato attribuito il predetto diminutivo, come è stato affermato anche dal G.U.P. in sentenza.

3.7. Con l'ottavo motivo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto tentato e non della desistenza volontaria in ordine al capo 15) dell'imputazione. In particolare, evidenzia che nel caso di specie gli imputati non solo non avevano posto in essere alcun atto esecutivo della tentata rapina al *caveau* della Mondialpol, ma neppure alcun atto preparatorio tale da consentire di affermare fondatamente che gli stessi avessero definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, ovvero iniziato ad attuarlo con la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e quindi di commettere il delitto contestato. Inoltre, la sentenza, ad avviso della difesa, non fornisce alcuna motivazione sul fatto di associare con certezza il Sanna alla persona indicata con il diminutivo di Toreddu, che era, invece, attribuibile anche a diversi soggetti.

3.8. Con il nono motivo di ricorso che riguarda i capi di imputazione dal numero 23) al 25) lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione; si evidenzia che la sentenza impugnata fonda la responsabilità del ricorrente principalmente sulla base delle intercettazioni di cui al R.I.T. n.1344/15 delle quali è stata eccepita l'inutilizzabilità per le ragioni esposte nel motivo n.3. Inoltre, la Corte di appello avrebbe ommesso di considerare i rilievi espressi nell'atto di impugnazione relativi alla sussistenza del tentativo, non essendo stati individuati con certezza sia l'obiettivo da rapinare, sia il luogo e l'orario in cui avrebbe dovuto essere eseguito l'assalto al furgone blindato.

3.9. Con il decimo motivo di ricorso che riguarda i capi di imputazione dal numero 26) al 30) lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione; si evidenzia che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un evidente travisamento delle prove utilizzate, sia perché fondate su informazioni inesistenti sia perché avrebbe attinto a prove inutilizzabili, come la confessione stragiudiziale contenuta nelle intercettazioni di cui al R.I.T. n.1344/15 delle quali è stata eccepita l'inutilizzabilità per le ragioni esposte nel motivo n.3. Peraltro, il contenuto del progressivo in questione non è mai stato trascritto, ma, bensì, rappresentato attraverso una sintesi infedele della conversazione della quale il giudice di primo grado avrebbe travisato il contenuto, conferendo il crisma della decisività della prova. Analoghe considerazioni relative ad altre conversazioni indicate puntualmente nel motivo di ricorso.

3.10. Con l'undicesimo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 56, 628 cod. pen. in ordine al capo di imputazione n.31) per l'insussistenza dei presupposti per riconoscere il delitto tentato. In particolare, deve rilevarsi che il Sanna, riconosciuto estraneo al gruppo operativo che avrebbe dovuto commettere il delitto, veniva ritenuto concorrente nel tentativo di rapina in questione per il mero fatto di essere titolare di un'azienda agricola non distante da quella del coimputato Bussu. Affermazione, questa che rivela la violazione di legge, laddove, alla luce di quanto già indicato al motivo n. 8 si pretende di valorizzare una condotta che non supera neanche la soglia del mero atto preparatorio.

3.11. Con il dodicesimo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 56, 628 cod. pen., nonché il difetto di motivazione, in ordine al capo di imputazione n.32) per l'insussistenza dei presupposti per riconoscere il delitto tentato. In particolare, la Corte di appello avrebbe ommesso di considerare una serie di elementi devoluti con i motivi di gravame, previo travisamento della prova, giungendo a delle conclusioni manifestamente illogiche dato che gli impegni presi dal Sanna per il giorno 21 dicembre 2015 con il veterinario e con tale Monni, non gli avrebbero consentito di partecipare al delitto neanche in veste di mero "segnalatore".

3.12. Con il tredicesimo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 56, 628 cod. pen., nonché il difetto di motivazione, in ordine al capo di imputazione n.33) per l'insussistenza dei presupposti per riconoscere il delitto tentato. In particolare, si evidenzia che l'assunto reso in sentenza secondo il quale le forze dell'ordine avrebbero constatato la presenza del Sanna sul luogo dove avrebbe dovuta essere consumata la rapina in questione, da un lato, rivelerebbe l'omessa considerazione del contenuto di segno contrario delle conversazioni indicate puntualmente nel motivo di appello e dall'altro il travisamento di quelle, invece, valorizzate in sentenza, essendo stati introdotti nella motivazione elementi probatori del tutto inesistenti.

3.13. Infine, con il quattordicesimo motivo eccepisce la violazione di legge per aver la sentenza impugnata confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente quale promotore della contestata associazione a delinquere e, comunque, ritenuto sussistente il reato associativo medesimo nonostante l'assenza dei relativi requisiti. In particolare, si evidenzia che le conversazioni valorizzate ai fini della affermazione del ruolo apicale di Sanna al più potrebbero far ritenere che il ricorrente fosse un mero partecipe, in quanto non risulta che egli abbia mai scelto i bersagli delle rapine, né mostrato evidenti atteggiamenti di superiorità nei confronti di altri membri oppure fornito disposizione agli altri membri dell'organizzazione sul comportamento da tenere; unico elemento sintomatico del ruolo apicale sarebbe

quello di aver messo a disposizione il proprio ovile, circostanza che non può rappresentare alcun *quid pluris* rispetto alla mera qualifica di partecipe. Inoltre, l'ipotizzata associazione sarebbe stata esistente già nel 2013 mentre il Sanna si sarebbe avvicinato nel 2015; risulta, perciò, del tutto illogico ritenere che il promotore possa essere colui che si aggrega al sodalizio criminoso a distanza di due anni dalla sua formazione.

4. Il ricorso di Pietro MEREU si articola in cinque distinti motivi. Con il primo eccepisce il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del vincolo associativo a carico dell'imputato, come contestato al capo 2) dell'imputazione. La difesa deduce l'errata valutazione delle risultanze processuali sia in ordine alla sussistenza dell'associazione a delinquere sia relativamente alla partecipazione del Mereu al sodalizio criminoso. Si evidenzia che il Mereu risulterebbe coinvolto solo in due episodi di tentata rapina, e i contatti con i soggetti indicati come membri del sodalizio criminoso sono avvenuti solo durante le sue visite all'ovile di Sanna, non essendo documentati altri contatti personali tra Mereu e gli altri componenti della presunta associazione. Appare perciò evidente che il ricorrente ha fornito, al massimo, un occasionale apporto a due soli episodi criminali, insufficiente ad integrare un contributo causale al mantenimento in vita del sodalizio, sia sotto il profilo materiale che psicologico, tenuto conto, altresì, del limitato contesto temporale in cui si sono verificati i due tentativi di rapina a lui ascritti, datati 23 novembre e 7 dicembre 2015, né risulta chiarito dalla sentenza impugnata l'effettivo ruolo svolto dal ricorrente all'interno dell'associazione.

4.1. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione ai capi 23), 24) e 25) dell'imputazione in ragione dell'errata valutazione delle risultanze processuali in ordine alla sussistenza dei delitti contestati, nonché alla partecipazione del Mereu ai fatti contestati. In particolare, eccepisce che non vi sarebbe stato alcun tentativo punibile in quanto i soggetti coinvolti non si trovavano ancora in quel momento di non ritorno che deve caratterizzare la fattispecie tentata, e avevano la possibilità di scegliere di interrompere volontariamente la condotta prima che la stessa potesse sfociare nella consumazione del reato. La Corte di appello avrebbe dovuto, quindi, affermare la sussistenza di una desistenza volontaria e non già di un tentativo punibile, non essendo stati individuati univoci atti preparatori.

4.2. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché al trattamento sanzionatorio eccessivamente severo. La Corte di appello non

avrebbe. Infatti, valutato aspetti favorevoli quali le condizioni familiari e sociali e la scarsa rilevanza del suo contributo causale ai delitti contestati, nonché l'occasionalità del suo presunto coinvolgimento.

4.3. Con il quarto motivo lamenta la violazione della legge processuale con riferimento al principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio", poiché la sentenza impugnata avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità del ricorrente su indizi privi di significato probatorio e privi dei caratteri di gravità e precisione, senza che, inoltre, venissero neppure prese in considerazione le ipotesi alternative che sono state formulate nel corso del giudizio.

4.4. Infine, con il quinto motivo eccepisce ai sensi dell'articolo 606, lett. B), C) e D) cod. proc. pen. l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali considerate dai giudici di merito come la principale prova a carico del Mereu. Lamenta che la Corte territoriale, con una motivazione meramente apparente, ha disatteso l'eccezione per cui tali intercettazioni erano inutilizzabili non essendo indicati, nei vari provvedimenti autorizzativi, i gravi elementi indiziari a carico di tutti i soggetti sottoposti alle attività di captazione.

5. Il ricorso di Vittorio FOGU consta di cinque distinti motivi.

Con il primo eccepisce l'incompetenza territoriale del G.U.P. di Cagliari in quanto nel presente procedimento Fogu è stato giudicato col rito abbreviato per reati diversi da quello di competenza della Procura distrettuale ex art. 51-comma 3-*bis* cod. proc. pen., vale a dire l'articolo 74, d.P.R. n. 309/90, contestato al capo 38) ad altri imputati. Risulterebbe, pertanto, evidente come nel caso di specie la contestazione di cui al citato articolo 74 non potesse avere alcuna *vis attrattiva* nei confronti di fattispecie distinte e separate, non avvinte da alcuna ragione di connessione di cui all'articolo 12 cod. proc. pen.; l'inesistenza di qualsiasi connessione tra il reato di cui all'articolo 74, d.P.R. n. 309/90, e i reati contestati al ricorrente non consentiva il mutamento di competenza in favore del G.U.P. di Cagliari. Ne deriva che la competenza territoriale per i reati contestati si sarebbe dovuta radicare, in base alle ordinarie norme codicistiche del *locus commissi delicti*, davanti al Tribunale di Sassari. Né può invocarsi l'art. 328, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. che fa riferimento al solo giudice per le indagini preliminari, a differenza del comma 1-*quater* cod. proc. pen., riferito però solo ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*quinqies* cod. proc. pen., che invece sposta la competenza anche in relazione al giudice per l'udienza preliminare.

5.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione degli articoli 266 e 267 cod. proc. pen. e 13, D.L. n. 152/1991 in relazione all'art. 606, comma 1, lettera C), cod.

proc. pen. per non avere la sentenza impugnata dichiarato l'inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche e di quelle tra presenti di cui al R.I.T. num. 1344/15, successive al quindicesimo giorno dall'inizio dell'esecuzione delle operazioni. In particolare, evidenzia che la durata delle operazioni di intercettazione in questione non avrebbe dovuto superare il termine ordinario di 15 giorni, eventualmente prorogabile sempre per la stessa durata temporale, nella misura in cui il provvedimento autorizzativo non conteneva alcun riferimento alla deroga della disciplina ordinaria in forza di quanto disposto dall'articolo 13 del D.L. n.152/1991, che non risulta neppure richiamato nel corpo dell'atto di autorizzazione e nella parte dispositiva, salvo la mera indicazione del dato normativo nell'intestazione del provvedimento. Del resto, le intercettazioni sono state espressamente autorizzate in relazione a fattispecie ordinarie, non rientranti in quelle previste dal regime derogatorio di cui al citato articolo 13.

5.2 Con il terzo motivo eccepisce il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del vincolo associativo a carico dell'imputato, come contestato al capo 2) dell'imputazione. La difesa deduce l'errata valutazione delle risultanze processuali in ordine alla partecipazione del Fogu al sodalizio criminoso, tenuto conto che egli è stato condannato per soli due reati, con ruoli del tutto marginali. Inoltre, dalle intercettazioni presso l'ovile di Sanna (All. 6), presso il quale svolgeva attività lavorativa, emerge che egli in più occasioni venisse tenuto all'oscuro dei piani dell'organizzazione, evidentemente non essendo intraneo al sodalizio.

5.3. Con il quarto motivo lamenta, con riferimento alla tentata rapina ad Ardara (capi da 23 a 25), il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. In particolare, contesta le valutazioni probatorie svolte dai giudici di merito che hanno attribuito al Fogu il ruolo di osservatore e di vedetta, mentre da alcune intercettazioni (All. 7, doc. 5 e 6) risulterebbe la costante presenza del ricorrente all'interno della casa di Florinas proprio nelle ore in cui doveva essere commesso il delitto contestato. Si tratterebbe di questioni decisive su cui la Corte cagliaritana avrebbe omesso di motivare, limitandosi a richiamare acriticamente le valutazioni del G.U.P., che però non disponeva delle integrazioni probatorie acquisite in appello.

5.4. Con il quinto motivo eccepisce, con riferimento alla tentata rapina al bivio di Monti (capo 33), il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. In particolare, contesta la valutazione della sentenza impugnata secondo cui il ricorrente avrebbe svolto l'incarico ricevuto da Sanna di eseguire delle verifiche dei luoghi ove compiere l'assalto, nonché di segnalare la presenza delle forze dell'ordine lungo il tragitto, senza però spiegare

nelle motivazioni la ragione del perché tale informazione sarebbe stata fondamentale per il successo della rapina, della quale non era stata individuata neppure l'ora e il punto in cui avrebbe dovuto essere compiuto l'assalto. Alla base vi sarebbe stato un elemento probatorio travisato già in primo grado, ossia il contenuto del progressivo 8872 (all. 17), su cui i giudici di appello avrebbero ommesso di motivare malgrado le specifiche censure difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono in parte inammissibili e in parte infondati, per cui i ricorsi devono essere rigettati, nei termini di seguito esposti.

2. Alcuni motivi di ricorso sono comuni ad alcuni ricorrenti quali: l'eccezione di incompetenza territoriale del G.U.P. del Tribunale di Cagliari e l'inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni che hanno superato la durata ordinaria di quindici giorni, presenti sia nel ricorso di Sanna che in quello di Fogu. Così come l'eccezione relativa all'inconfigurabilità della fattispecie tentata contestata in diversi capi di imputazione è, sostanzialmente, comune ai ricorsi di Sanna e di Mereu, dato che entrambi lamentano che i giudici di merito hanno escluso la desistenza volontaria ed erroneamente ritenuto integrata l'ipotesi del delitto tentato in molteplici contestazioni. Per evitare inutili ripetizioni le suddette eccezioni vengono esaminate unitariamente.

2.1. La questione della competenza territoriale-funzionale del G.U.P. presso il Tribunale di Cagliari (sede del tribunale del capoluogo del distretto) è stata correttamente decisa dai giudici di merito. Questi, infatti, hanno evidenziato che le indagini preliminari sono state attribuite alla Procura distrettuale presso il Tribunale di Cagliari in quanto l'attività di intercettazione aveva fatto emergere, oltre all'attività del sodalizio criminoso per la realizzazione delle rapine ai furgoni portavalori, anche la sussistenza di un'altra organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 del d.P.R. n.309/1990, che vedeva coinvolto con ruolo apicale Giovanni Olianas, già attenzionato per la partecipazione alla associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione delle rapine. I primi passi investigativi, come indicato nelle sentenze di merito, nascevano dall'individuazione di soggetti che gestivano la latitanza di tale Cubeddu Attilio. In questo contesto investigativo l'attenzione degli investigatori si era incentrata sulle figure di Olianas e Arzu. Dall'ascolto delle conversazioni intercettate gli inquirenti comprendevano che i soggetti controllati, tra i quali dall'autunno 2014 vi era anche Sanna, erano attivi



nella preparazione di rapine e che una parte del gruppo si occupava anche di narcotraffico in forma organizzata.

Proprio l'iscrizione nel registro degli indagati ex articolo 335 cod. proc. pen. del reato associativo diretto al narcotraffico ha comportato, quindi, l'attribuzione dell'intero procedimento alla Procura distrettuale di Cagliari ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

Quando si procede per uno dei reati previsti dall'articolo 51 comma 3-bis e 3-quater, come disposto dall'art. 328 comma 1 -bis e quater, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e quelle di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate dal magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (cosiddetto Gip/Gup distrettuale).

Trattasi di previsione organizzativa che attribuisce una competenza territoriale-funzionale coerente con l'attribuzione all'ufficio del pubblico ministero presso il medesimo tribunale della titolarità delle relative indagini.

Tale competenza che è pur sempre di carattere eccezionale, derogatorio rispetto alle regole ordinarie previste dal codice, è, in conformità con la *ratio* che vi è sottesa, prevista soltanto per la fase delle indagini preliminari, essendo pacifico che per l'attività processuale successiva al rinvio a giudizio operano le regole generali.

Correttamente pertanto è stata ritenuta la competenza del G.U.P. del Tribunale di Cagliari con riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio e ai riti alternativi chiesti nel corso dell'udienza preliminare con riguardo al procedimento in argomento.

Ininfluyente è la circostanza che i riti alternativi (nella specie i giudizi abbreviati) non hanno riguardato il delitto qualificante, perché come già affermato da questa Corte (cfr. Sez.1, n.43953 del 09/07/2019, Rv. 277499-01) solo l'eventuale archiviazione del reato di competenza della Procura distrettuale fa venir meno la "*vis attractiva*", perché determina il venir meno dell'iscrizione di detto reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., integrante l'unico fattore legittimante la deroga alle ordinarie regole di competenza, non anche la separazione determinata da diverse scelte processuali dei singoli imputati.

Alla luce delle considerazioni espresse corretto è stato, quindi, il rigetto dell'eccezione di incompetenza sollevata dalle difese Sanna e Fogu, e i relativi motivi di ricorso devono essere ritenuti infondati.

2.2. Il secondo motivo relativo all'eccezione sull'inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni che avrebbero superato la durata ordinaria di quindici giorni, è manifestamente infondato.

In termine generali, si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine all'utilizzabilità degli atti di indagine "scaduti" nell'ambito del giudizio abbreviato; la



Suprema Corte, in più occasioni (si veda, tra le tante, Sez. 6, n.4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Rv.272196-01; conf. Sez. 1, n.21265, del 15712/2011, dep.2012, Rv.252853-01), ha affermato: «La scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine delle indagini preliminari in quanto, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge (all'art. 191 cod. proc. pen.), la stessa non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni attivate prima dell'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati e proseguite dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari)». La scelta del rito abbreviato da parte dei ricorrenti comporta la decisione di essere giudicati allo stato degli atti, fatte salve le ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità cosiddetta patologica (tra le tante cfr. per ultimo Sez.1, n.20834 del 01/03/2023, Rv. 284539-01), ipotesi che non ricorrono, come visto, nel caso di specie.

In ogni caso, quanto, poi, specificamente alla presunta violazione dell'art. 13, d.l. n.152/1991, convertito in legge n.203 del 1991, giova ricordare l'arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite (Sez. u, n.26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv.266906-01) secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito in legge n.203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato». Orbene, nel caso di specie i presenti ricorrenti, pur non essendo stati indagati per il reato associativo di cui all'art. 74. d.P.R. n.309/90, rispondevano, però, del reato di cui all'art. 416 cod. pen., contestato ai capi 1) e 2), come risulta in maniera inequivoca dal decreto di autorizzazione a disporre le intercettazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Sanna e Fogu, come richieste dalla Procura distrettuale in data 4 agosto 2015 (si veda All. 4 prodotto dalla difesa Sanna). Non è pertanto configurabile alcuna violazione del citato art. 13, che è norma applicabile anche per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen.

2.3. Con riferimento all'eccezione, comune ai ricorsi di Sanna e di Mereu, relativa all'inconfigurabilità della fattispecie di tentata rapina contestata in diversi capi di imputazione, questa Corte intende dare continuità ai principi espressi in più

occasioni, in casi del tutto analoghi. Sul tema questa Corte (si veda in particolare Sez. 2, n.11855 del 08/02/2017, Rv. 269930-01; conf. Sez. 2, n.52189 del 14/09/2016, Rv. 268644-01; più di recente Sez. 1, n.37091 del 19/01/2023, Rv.285282-01), ha affermato che: «Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (In applicazione, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna per tentata rapina in danno di un furgone portavalori in quanto gli imputati - studiato il percorso, acquisita la conoscenza dei luoghi di predisposizione degli incassi ed altresì approntata un'autovettura di origine furtiva per garantirsi la fuga - avevano pedinato il mezzo muniti di un'arma e di una maschera, non portando a termine l'azione per l'imprevisto transito di un'auto dei carabinieri)». Le sentenze di merito risultano certamente in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità sopra descritta. La Corte di appello, inoltre, si è soffermata in relazione a ciascun capo di imputazione di tentata rapina a descrivere puntualmente gli elementi integranti la fattispecie, consistiti nella meticolosa attività preparatoria delle diverse rapine programmate (come la pluralità dei sopraluoghi, la scelta dei partecipanti, l'organizzazione delle armi e dei mezzi necessari per l'esecuzione dei colpi, lo svolgimento di varie riunioni per mettere a punto il programma esecutivo), fornendo motivazioni congrue (si veda pag. 150 e poi da 154 a 158 della sentenza impugnata), certamente non viziate da contraddittorietà e/o manifesta illogicità. La Corte territoriale, peraltro, ha risposto specificamente ai relativi motivi di appello. La riproposizione in sede di ricorso per cassazione di una diversa e alternativa tesi circa l'insussistenza dei presupposti del delitto tentativo, integra un'ipotesi di inammissibilità del ricorso per aspecificità dei motivi stessi, dato che i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati con le ampie motivazioni articolate sia dal G.U.P. sia dai giudici di appello; né la Corte di Cassazione può rivalutare gli apprezzamenti probatori compiuti dai giudici di merito, se conformi ai criteri interpretativi forniti dalla giurisprudenza di legittimità ed espressi con motivazioni non viziate. Peraltro, nella fattispecie le prove più significative sono state le intercettazioni telefoniche e quelle svolte tra presenti, che per le ragioni sopra evidenziate al punto 2.2. risultano pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato. In ogni caso, è opportuno sottolineare in materia di intercettazioni il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'interpretazione

e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (*ex plurimis*, Sez. 2, n.50701 del 04/10/2016, Rv. 268389-01; Sez. u, n.22471 del 26/02/2015, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784-01). Il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene effettuato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n.35593 del 17/05/2016, Rv. 267650). Inoltre, deve ricordarsi che, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero SMS, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. Tale *iter* argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, mentre è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (cfr. Sez.3, n.6722 del 21/11/2017, dep.2018, n.272558-01), tutte condizioni non riscontrate nel caso in esame.

In questo quadro, deve richiamarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno fatto corretto uso di siffatte coordinate ermeneutiche, ricostruendo in maniera coerente e compiuta l'intera vicenda ed il ruolo di ciascuno imputato nella preparazione delle diverse rapine poi non realizzate per fatti estranei alla volontà dei correi, escludendo possibili interpretazioni alternative al contenuto, solo in alcuni casi criptico, delle conversazioni intercettate che sono state correttamente valutate in maniera complessiva e non già in modo atomistico.

I motivi avanzati dai ricorrenti con riguardo detta questione sono pertanto infondati.



3. Venendo ai motivi di ricorso di Salvatore Sanna diversi da quelli già trattati sopra, si ritiene che il quarto motivo, relativo alla presunta violazione del diritto di difesa per il mancato accesso alla copia di tutti i supporti contenenti le registrazioni delle intercettazioni, nonché l'integrale trascrizioni delle stesse, è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, richiamando quanto già deciso dal G.U.P., ha affermato sul punto: «Ciascun difensore ha avuto modo di ascoltare nella loro integralità le registrazioni, fatto che preclude in radice la ravvisabilità di alcuna lesione nel diritto di difesa. La scelta del giudizio abbreviato, in particolare è stata fatta nella consapevolezza del materiale probatorio presente nel fascicolo procedimentale - favorevole o sfavorevole alla posizione dell'indagato - e non ci si può dolere, per di più in fase di discussione, dell'eventuale assenza nel fascicolo procedimentale di supporti informatici relativi a trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria....Va soggiunto che la difesa di Sanna ha chiesto, e ottenuto, che si procedesse a giudizio abbreviato, condizionato alla perizia di trascrizione su alcune specifiche intercettazioni e non ha sollevato, in quella sede alcuna questione relativa alle discrepanze segnalate durante la discussione». In un successivo passaggio (si veda pag. 145) la Corte di appello ha, ulteriormente, precisato, che nel processo vi sono state molteplici integrazioni delle trascrizioni delle intercettazioni, e, in particolare, che, su richiesta della difesa, i giudici di appello hanno proceduto con «... l'acquisizione, in forza di ordinanza del 5 dicembre 2018, di tutte le intercettazioni telefoniche e ambientali senza circoscriverle, quindi, alle sole già messe a disposizione delle parti private in precedenza (la cosiddetta "compilation" delle intercettazioni valutate ai fini dell'ordinanza cautelare). All'esito dell'esame di questo ulteriore cospicuo materiale fonico la difesa ha sollecitato altre trascrizioni, disposte con ordinanza del 28 gennaio 2019 (perizia di trascrizione acquisita all'udienza del 15 aprile 2019, durante la quale si è anche proceduto all'ascolto diretto di una conversazione, con esame dei periti proseguiti all'udienza del giorno 8 maggio 2019». Questa minuziosa ricostruzione dello svolgimento del processo esclude alcuna compromissione del diritto di difesa.

Sul tema si richiama, inoltre, la decisione della Suprema Corte (Sez.6, n.18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv.279555-02) che ha affermato il seguente principio: «In tema di intercettazioni, non si configura un'ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di rigetto della richiesta di copia integrale delle registrazioni senza indicazione di alcuna specifica finalità difensiva. (Fattispecie in cui la difesa aveva avuto accesso all'ascolto delle conversazioni ed ottenuto il rilascio di copie mirate



delle singole registrazioni, mentre era stata rigettata la sola richiesta di copia integrale, formulata senza l'indicazione della specifica finalità difensiva)».

In ragione delle circostanze di fatto evidenziate e delle linee interpretative fornite da questa Corte, l'eccezione del ricorrente appare essere una mera petizione di principio, in quanto il diritto di difesa non ha subito alcun pregiudizio sia perché ciascun difensore ha avuto modo di ascoltare nella loro integralità le registrazioni delle intercettazioni, sia perché Sanna ha chiesto di procedere con il rito abbreviato condizionato allo svolgimento di una perizia di trascrizione su alcune specifiche intercettazioni, accettando, quindi, di essere giudicato in base agli atti contenuti nel fascicolo e integrati nei termini da lui stesso richiesti.

3.1 I motivi di cui ai numeri 2, 5 e 6 del ricorso Sanna, tra loro connessi perché relativi ai reati compiuti per consumare la rapina in Bonorva del 1° settembre 2015 (capi da 16 a 22), sono infondati.

Ai fini della decisione appare necessario ricostruire alcuni passaggi dell'*iter* processuale. In primo luogo, va ricordato che all'udienza del 13 marzo 2017 la difesa di Sanna avanzava la richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato condizionato all'assunzione delle seguenti prove: lo svolgimento di una perizia di trascrizione su alcuni file audio di intercettazioni telefoniche; l'audizione come testimone della moglie di Sanna su eventuali alibi che lo stesso difensore aveva indicato; l'acquisizione di una consulenza tecnica diretta a tracciare le celle telefoniche che la mattina della rapina avevano agganciato il cellulare del Sanna. Il pubblico ministero chiedeva a prova contraria l'ammissione come testimoni degli ispettori di polizia giudiziaria Tarallo e Vallerini. Il giudice ammetteva le prove rispettivamente richieste dalle parti, rinviando per l'audizione dei testimoni.

All'udienza del successivo 10 luglio, nel corso dell'audizione dell'ispettore Tarallo, citato dal pubblico ministero come prova contraria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen., il testimone faceva riferimento ad una sorta di esperimento giudiziario compiuto dalla polizia giudiziaria (il cui verbale era stato redatto il 7 aprile 2017 dagli agenti di P.G. Fele e Contini) relativo ai possibili tempi di percorrenza in automobile del tragitto tra il luogo dove fu compiuta la rapina e l'abitazione di Sanna. Il pubblico ministero, su richiesta della difesa, metteva a disposizione questa annotazione di servizio della P.G., e il giudice sospendeva momentaneamente l'udienza per consentire alla difesa di esaminarla e prenderne effettiva cognizione (si veda pag. 42 dell'allegato 12 del ricorso).

Una volta ripresa l'udienza l'avvocato Lai, dopo aver fatto presente di avere svolto una relazione attraverso un consulente tecnico con riguardo alle celle telefoniche agganciate il giorno della rapina, non si opponeva alla produzione del pubblico

ministero dell'annotazione di servizio del 7 aprile 2017 relativa al cosiddetto esperimento sulla durata del tragitto (pag. 48 allegato 12). Invitava, però, il giudice a verificare il percorso, eventualmente a mezzo di un vero esperimento giudiziale.

Il G.U.P., a quel punto, riteneva necessario sentire chi avesse steso la relazione, in particolare il teste Fele, e rinviava al 17 luglio 2017 per la sua audizione. La difesa chiedeva di sentire a prova contraria, con riguardo ai possibili tempi di percorrenza del tragitto di cui sopra (pagina 55 allegato 12), il vigile urbano di Orune, che veniva sentito all'udienza del 17 luglio. All'esito delle audizioni, su accordo delle parti, veniva acquisita agli atti la consulenza della difesa sulle celle telefoniche stante l'impossibilità del teste esperto della difesa di presenziare a quella udienza. Ricostruiti nei termini descritti i vari passaggi avvenuti nelle udienze davanti al G.U.P., risulta evidente che la difesa ha accettato il contraddittorio sugli esiti dell'attività di indagine compiuta dalla P.G., oggetto dell'annotazione di servizio del 7 aprile 2017 e della successiva testimonianza dell'agente di P.G. Fele che l'aveva redatta, tant'è che formulava la richiesta di audizione a prova contraria del vigile urbano di Orune, che fu successivamente anch'egli sentito. La difesa, quindi, non si è opposta, come ben avrebbe potuto fare, al fatto che quegli atti di indagine, compiuti dalla polizia giudiziaria dopo che l'imputato era stato ammesso al rito abbreviato, venissero acquisiti dal giudice; quanto alla consulenza tecnica sulle celle telefoniche agganciate il giorno della rapina, le parti hanno concordato l'acquisizione della relazione stante l'assenza del consulente della difesa. Risulta evidente, che non vi è stata alcuna violazione del diritto al contraddittorio e che la decisione del G.U.P. è stata presa sulla base di atti processuali conosciuti dalle parti e su cui le stesse hanno chiesto e ottenuto l'ammissione di prova contraria, nella piena esplicazione del diritto di difesa.

Anche la doglianza circa l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale relativamente ai tempi di percorrenza tra il luogo della rapina e l'abitazione di Sanna, è infondata. Secondo la Cassazione (Sez.5, n.2910 del 04/12/2024, dep.2025, Rv. 287482-02) in questi casi trova applicazione il seguente principio: «Nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, tale giudizio deve tener conto della "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata». Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto

implicitamente non necessaria alcuna rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto il G.U.P. aveva acquisito agli atti: la citata annotazione di servizio della P.G. del 7 aprile 2017 e sentiti come testimoni sia la moglie di Sanna sia l'agente Fele; inoltre, aveva sentito il teste a prova contraria dedotto dalla difesa; aveva acquisito la relazione tecnica sulle celle telefoniche agganciate. In sostanza la Corte territoriale aveva una molteplicità di prove sul punto (ossia sulla compatibilità della presenza di Sanna sul luogo della rapina e successivamente presso la sua abitazione), ragion per cui ha ritenuto la richiesta di rinnovazione dibattimentale non necessaria ai fini della decisione.

La difesa ha svolto l'eccezione anche in relazione alla violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per la mancata assunzione di una prova decisiva.

In tema di ricorso per cassazione la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (così Cass n. 1256 del 2014 Rv. 258236 - 01, N. 9151 del 1999 Rv. 213923-01, n. 40855 del 2017 Rv. 271163-01, n.48630 del 2015 Rv. 265323 - 01, n.1400 del 2015 Rv. 261799 - 01, n. 32379 del 2018 Rv. 273577 - 01).

Va inoltre ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio intende qui confermare, vale il principio secondo cui: *"La prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente"* (così Sez.5, n.37195 del 11.07.2019, Rv. 277035-01; conf. Sez.5, n.9069 del 07.11.2013, dep. 2014, Rv.259534-01). È evidente che l'eventuale perizia disposta dal giudice sui tempi di percorrenza del tragitto già descritto avrebbe offerto al G.U.P. una prova del tutto "opinabile", frutto di una sorta di esperimento non scientifico, e non già la descrizione di un fatto



certo. Anche sotto questo profilo, l'eccezione di cui al secondo motivo si appalesa infondata.

3.2. Il motivo n.7, con il quale eccepisce il travisamento delle prove ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui ai capi da 16) a 22), è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

Deve essere preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso, in relazione ai reati per i quali Salvatore Sanna è stato condannato, costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice per l'udienza preliminare, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n.33588 del 13.07.2023, Colusso, n.m.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Rv. 280654 - 01). La giurisprudenza di legittimità (tra le tante si veda Sez. 3, n.45537 del 28/09/2022, Rv.283777-01) ritiene, inoltre, che: «Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (conf. Sez.6, n.21015 del 17/05/2021, Rv. 281665-01). Tale presupposto non ricorre nel caso di specie, dato che il ricorrente non lamenta che la sentenza della Corte di appello avrebbe essa per la prima volta omesso la valutazione di un dato probatorio decisivo, ma si limita a riproporre alla Cassazione una diversa e alternativa valutazione delle prove in atti, mentre, come già evidenziato, la sentenza impugnata ha utilizzato i medesimi elementi probatori scrutinati dal Tribunale, condividendo pienamente la valutazione che di essi era stata effettuata.

Con riguardo al motivo sub 8) deve richiamarsi quanto indicato al punto 2.3.

3.3. Il motivo n.9, relativo ai capi di imputazione da 23) a 25), risulta manifestamente infondato. La difesa lamenta il vizio di motivazione in quanto la condanna si fonderebbe principalmente sulle intercettazioni di cui al RIT 1344/15 ritenute dalla difesa inutilizzabili, questione di cui si è già detto ampiamente circa la

sua infondatezza al punto 2.2. di cui sopra. Quanto alle censure relative alla sussistenza della fattispecie di tentata rapina del furgone Mondialpol datata 23 novembre 2015, si eccepisce il travisamento della prova da parte di entrambe le sentenze di condanna, vizio che nel giudizio di legittimità può essere eccepito, invece, solo nei limiti sopra descritti.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione al motivo n.10, relativo ai capi di imputazione da 26) a 30), al pari da ritenere manifestamente infondato in punto travisamento della prova. Quanto, poi, all'eccezione sull'erronea attribuzione alla persona di Sanna del diminutivo "Toreddu", spesso utilizzato nelle conversazioni intercettate, essa non si confronta con le puntuali argomentazioni svolte dai giudici di merito. Infatti, la sentenza impugnata (pag. 150) ha richiamato espressamente la disamina delle varie intercettazioni compiuta dal G.U.P. che ha consentito di affermare con certezza che il diminutivo "Toreddu", sentito in molteplici conversazioni rilevanti ai fini del giudizio, era certamente utilizzato dai componenti dell'associazione come riferito a Salvatore Sanna, non rilevando che in altre occasione egli venisse soprannominato anche come "Tore". Le doglianze della difesa sono perciò aspecifiche, perché ripetitive di eccezioni già vagliate dalla Corte territoriale, che sul punto ha fornito una motivazione congrua.

3.4. L'undicesimo motivo attiene alla contestazione in capo a Sanna del reato di cui all'art. 416, commi primo, terzo, quarto e quinto cod. pen., attribuendogli un ruolo apicale. La sentenza impugnata (pagg. 158-159), unitamente a quella di primo grado, fornisce una motivazione adeguata, sulla base di un consistente quadro probatorio in gran parte emergente dalle intercettazioni sia telefoniche sia tra presenti, queste ultime svolte proprio presso l'azienda agricola di Sanna sita in Florinas, dove furono svolti numerosi incontri tra i compartecipi alle rapine o tentate rapine. Non può assumere alcuna particolare rilevanza la circostanza che egli si sia aggregato alla "banda" capeggiata da Giovanni Olianias solo nel 2015, poiché, come ha osservato la sentenza di appello (a pag.159) «...da subito emerge che egli - come ben sottolinea il G.U.P. - assunse responsabilità importanti sia sul piano organizzativo (come lo studio logistico delle azioni e il coinvolgimento di aiutanti) che su quello della programmazione della fornitura al sodalizio di una base operativa sicura, quale era la sua azienda di Florinas, dove - come documentano con abbondanza di dati le intercettazioni - si svolgevano spesso importanti riunioni per programmare l'attività illecita e per fare la verifica delle azioni già intraprese». Si tratta di argomentazioni che non presentano vizi motivazionali, e le cui valutazioni di merito non sono quindi sindacabili in questa sede. Il vizio di violazione di legge, inoltre, risulta aspecifico in quanto non si confronta con le ragioni poste

alla base delle due sentenze di condanna, che descrivono in maniera puntuale il ruolo svolto dal ricorrente, che certo non può essere considerato quello di un mero partecipe del sodalizio per le significative circostanze ben evidenziate dalla Corte territoriale e già in precedenza dal G.U.P. di Cagliari.

Il motivo deve pertanto essere considerato inammissibile.

4. Quanto al ricorso di Pietro Mereu, esso si articola in cinque distinti motivi, alcuni dei quali già affrontati in precedenza, in particolare il secondo motivo inerente alla sussistenza della fattispecie tentata piuttosto che la configurabilità della mera desistenza volontaria. La sentenza impugnata motiva in maniera puntuale (si vedono le pagg. 163 ss.) sulle risultanze probatorie che attingono il Mereu in relazione alle due tentate rapine, la prima del 23 novembre e la successiva del 7 dicembre 2015, soprattutto richiamando il contenuto di alcune conversazioni intercettate, ritenute fondamentali, avvenute con Sanna, Fogu, Giovanni Olianas, Luca e Sergio Arzu, Bussu ed Angelo Lostia, tutti componenti dell'associazione per delinquere, tra cui anche con quelli ritenuti avere un ruolo di vertice come Olianas, Sanna, Luca Arzu e Angelo Lostia, come indicato al capo 1) dell'imputazione.

Il motivo n.1 del ricorso è infondato. Si rileva che ai fini della prova della sua partecipazione al sodalizio criminoso, la decisione della Corte di appello fa riferimento, in particolare, ad una lunga conversazione del 29 novembre 2015 di Mereu con Sanna e Fogu,, in cui si è evidenziato che «.....il discorso, pur partendo dalla revisione critica dell'operazione fallita il precedente 23 novembre, si spostò sulle linee programmatiche ed organizzative del sodalizio, a cominciare dalle risorse umane da impiegare nelle operazioni. Appare, dunque, provata la piena adesione del Mereu all'associazione per delinquere in contestazione». In altre parole, risulta che il Mereu, oltre a partecipare a due reati-fine, metteva a disposizione la propria azienda agricola per nascondere le armi ed altri oggetti utili per la rapina (si veda la conversazione registrata del 20 novembre 2015), manteneva rapporti diretti con i vertici dell'associazione e, almeno in un'occasione, dialogava sull'organizzazione e programmazione del sodalizio stesso. Circostanze che, in base a comuni massime di esperienza ed in forza di una lettura unitaria dei fatti emergenti, hanno correttamente portato i giudici di merito a ritenere che Mereu fosse un partecipe dell'associazione e non già un occasionale correo nei reati-fini, considerato che l'art. 416 cod. pen. è un reato a cd. "forma libera" e che non risulta necessario partecipare a tutti i reati-fine per rispondere del predetto delitto (cfr. Sez.3, n.2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Rv. 284057-01).

Va, peraltro, ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez.2, n.9106 del 12/02/2021, Rv.280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965-01).

Fatta questa premessa, la Corte ritiene che sentenza impugnata sia stata congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza di Mereu, in relazione a tutti i reati contestati, e le argomentazioni dei giudici di appello non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Nel caso in esame poi le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e soprattutto la sentenza di primo grado, cui fa rinvio esplicito la sentenza impugnata, espone in maniera dettagliata gli elementi su cui si fonda l'affermazione di responsabilità. Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la Corte territoriale ha fornito esauritive risposte, tentando in realtà di sottoporre in questa sede una nuova valutazione di merito.

4.1. Quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui al terzo motivo, la sentenza impugnata ha ritenuto di ribadire la valutazione fatta dal giudice di primo grado, tenuto conto, in particolare, della gravità eccezionale dei reati contestati e dei precedenti penali del ricorrente, sempre per reati contro il patrimonio e in materia di armi, indici di una spiccata

capacità criminale, tutte valutazioni che sfuggono al controllo di legittimità. In termini generali, deve essere ribadito che le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di benevola "concessione" da parte del giudice: «posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza» (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315-01; in senso conforme, *ex plurimis*, v. Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694-01, nonché Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Rv. 276044, non mass. sul punto). Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-*bis*, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-01; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826-01).

Detti principi sono stati ribaditi in una pronunzia delle Sezioni Unite, emessa in tema di rapporti fra diniego delle attenuanti generiche e applicazione della recidiva (ai fini del calcolo della prescrizione), nella quale si è ribadito che la meritevolezza dell'adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, con l'applicazione dell'art. 62-*bis* cod. pen., necessita, «quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda» (così Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep.

2019, Schettino, Rv. 275319, non mass. sul punto). Si ribadisce, infine, che anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444-01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Rv. 274783-01; Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01). Per tutte queste ragioni il terzo motivo di ricorso deve considerarsi inammissibile perché manifestamente infondato.

4.2. Anche i motivi di cui ai nn. 5 e 6 del ricorso Mereu sono inammissibili perché del tutto aspecifici, esprimendo generiche censure sulle valutazioni di merito compiute dai giudici in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, lamentando che la Corte di appello avrebbe omissso di prendere in considerazioni le ipotesi alternative che erano state rappresentate dalla difesa, ed eccependo l'inutilizzabilità delle prove risultanti dalle intercettazioni, senza però specificare quali captazioni sarebbero viziate e la decisività di eventuali valutazioni difformi.

5. Infine, anche il ricorso di Vittorio Fogu non merita accoglimento. Esso consta di cinque motivi, di cui i primi due sono stati già trattati in quanto comuni a quelli proposti con il ricorso di Sanna (quello sull'incompetenza territoriale del G.U.P. e quello sull'inutilizzabilità delle intercettazioni tra presenti), e pertanto si rimanda alle considerazioni già svolte in precedenza.

Il terzo motivo riguarda, invece, la condanna di Fogu come partecipe dell'associazione a delinquere, deducendo a tal fine il fatto che egli è stato riconosciuto responsabile di due soli reati, con un ruolo del tutto marginale, e che in alcune occasioni era stato volutamente «...tenuto all'oscuro dei dettagli operativi delle iniziative cui non era chiamato a contribuire» (così pag. 162 della sentenza impugnata). Va sottolineato, invece, che la Corte di appello ha descritto in maniera specifica il ruolo di Fogu, non solo nelle due tentate rapine di cui risponde, ma quello svolto all'interno dell'associazione a delinquere come vero partecipe, rispondendo alle censure già svolte nell'atto di appello sullo stesso tema. Si tratta di motivazioni (si vedano pagg. 160 e ss.) che non risultano viziate da manifesta illogicità né da contraddittorietà, in cui sono svolte valutazioni di merito che non possono essere sindacate in sede di legittimità. Anche la circostanza che la stessa sentenza impugnata ha fatto presente che in qualche caso, durante alcuni incontri operativi presso l'azienda agricola di Sanna per pianificare i "colpi", il Fogu venisse tenuto all'oscuro delle conversazioni tra gli altri associati, non rappresenta un'insanabile contraddizione della motivazione. Va sottolineato, infatti, che non è per nulla rara la circostanza che nell'ambito di un'associazione a delinquere non tutti i partecipi siano posti a conoscenza di tutti gli elementi caratterizzanti il

sodalizio: la struttura, l'organigramma, il programma criminoso in dettaglio ecc., perché è assai frequente che i livelli decisionali siano piramidali, come lascia intendere la stessa formulazione dell'art. 416 cod. pen. che descrive diverse figure criminose. Di recente la Suprema Corte (Sez.3, n.2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Rv.284057-01) ha sostenuto, ad esempio, il seguente principio: «La condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o dei promotori, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, si inserisca di fatto nel gruppo per realizzarne gli scopi». Quel che rileva è la consapevolezza della finalità perseguita dal sodalizio con il quale si collabora in maniera stabile e attiva, atteso che è proprio la finalità di commettere un numero indeterminato di delitti l'elemento discriminante, che rende illecita l'associazione (cfr. Sez.3, n.1465 del 10/11/2023, dep.2024, Rv.285737-01). La Corte cagliaritana ha evidenziato circa il ruolo di Vittorio Fogu che: « La sua costante presenza - in ragione del lavoro svolto presso l'azienda di Florinas garantiva in ogni momento la possibilità agli associati di avere un punto d'appoggio, anche quando - e ciò è dimostrato in diversi casi - Sanna era momentaneamente assente e si faceva attendere.....Al tempo stesso, è dimostrato in modo indiscutibile, alla luce dei precisi riferimenti alle fonti di prova indicati nella sentenza e dei quali l'appello non tiene conto, che Fogu, ben al corrente anche del numero cospicuo di persone coinvolte nell'attività del gruppo e delle identità di molti, si rendesse disponibile a mansioni di supporto operativo, come preparare il pranzo in vista degli assalti; compiere attività di vedetta e segnalazione, utilizzando anche strumenti che conosceva e sui quali, comunque veniva istruito; garantire l'accoglienza presso l'ovile prima e dopo le azioni criminose». In questo quadro, il ruolo del ricorrente come partecipe dell'associazione per delinquere è ampiamente descritto e risponde pienamente ai criteri interpretativi forniti dalla giurisprudenza di legittimità. Per le ragioni sin qui esposte il motivo di ricorso deve essere rigettato perché infondato. Le altre censure contenute nei motivi nn. 4) e 5) del ricorso di Vittorio Fogu, che investono la sua responsabilità in ordine ai capi da 23) a 25) e 33), sono inammissibili, perché in realtà ripropongono una diversa e alternativa lettura degli elementi di prova presi in considerazione dai giudici di merito, in particolare con riguardo al contenuto di alcune intercettazioni, prospettiva che, come già evidenziato, esula dal controllo di legittimità spettante a questa Corte in assenza di motivazioni viziate da manifesta illogicità e/o contraddittorietà.

6. Per le considerazioni sin qui svolte tutti e tre i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 6 febbraio 2025



Il Consigliere estensore

Giuseppe Marra



La Presidente

Giovanna Verga



DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE

15 APR. 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudia Pianelli

